



ORIGINALE
Deliberazione N. **46**
In data **21/12/2016**

COMUNE DI PIETRAPERZIA

Provincia di ENNA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO RIMBORSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA IN FAVORE DELLA D.SSA LA MONICA PAOLA MARIA GIUSEPPINA NEL PROC. PEN. 1846/2008 DEFINITOSI CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE N. 672/2014 DEL TRIBUNALE DI ENNA.

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, tramite invito scritto con prot. n° 17066 in data 15/12/2016 si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BEVILACQUA FILIPPO ALESSANDRO	Consigliere	X	
BUTTIGLIERI VINCENZO	Consigliere	X	
CALI' VINCENZO	Consigliere		X
CRISAFI TIZIANA	Consigliere		X
DI GLORIA CALOGERO	Consigliere Scrutatore	X	
FALZONE CALOGERO	Consigliere Scrutatore	X	
FRISCIRA PATRIZIA	Consigliere Scrutatore	X	
GIUSA ROSA MARIA	Consigliere Anziano		X
GIUSTO MICHELE	Consigliere	X	
MESSINA SALVATORE	Consigliere	X	
MICCICHE' ROCCO	Presidente	X	
QUARTARARO MATTEO DANIELE	Consigliere		X
ROMANO SILVIA	Consigliere	X	
STUPPIA CHIARA	Consigliere	X	
VIOLA ANTONIO EPIFANIO	Consigliere		X

Presenti n. 10 Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. EUGENIO ALESSI

Il ING. ROCCO MICCICHE' , nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: FRISCIRA PATRIZIA, FALZONE CALOGERO, DI GLORIA CALOGERO invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che a seguito di comunicazione di avvio di procedimento per la contestazione del reato penale di cui agli artt. 110 e 323 c.p., la d.ssa La Monica Paola Maria Giuseppina, nata a Enna il 25.6.1970 e residente in Pietraperzia alla via San Nicolò n. 21, è stata chiamata a difendersi in giudizio con l'assistenza di patrocinatore legale nel processo avente R.G.N.R. 1846/2008 celebratosi dinanzi al tribunale di Enna in composizione collegiale, da ultimo definitosi con sentenza n. 672/2014, con formula di assoluzione rispetto ai fatti in contestazione;
- che, in relazione alla riportata sentenza di piena assoluzione, avendo comunque sostenuto il giudizio (e le correlate spese di assistenza legale) esclusivamente a ragione ed a causa della sua qualità di dirigente del Comune di Pietraperzia, con nota prot. 985 del 26.1.2015 ha richiesto il rimborso della complessiva somma di **€ 18.409,51** quale onorario, diritti e spese dalla stessa anticipati per la difesa al proprio patrocinatore avv. Romano Francesco Nicoletti, così come da quest'ultimo richiesti con la parcella (vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna) del 18.12.2014, importo comprensivo di IVA, CPA e spese generali, oltre diritti di segreteria per vidimazione parere;
- che, in relazione alla detta richiesta di rimborso, da ultimo sollecitata con nota prot. 6227 del 9.5.2016, a seguito di istruttoria in cui si è avuto modo di accertare la precedente avvenuta comunicazione della scelta del difensore di fiducia in uno alla comunicazione dell'avviato procedimento penale a carico del dirigente del Comune, ovvero in ordine alla legittimità dell'intervento in manleva da parte dell'Ente, e salva la possibilità per lo stesso di verificare l'operatività delle condizioni di polizza a garanzia del rischio correlato all'esercizio di pubbliche funzioni o incarichi per conto dell'Ente illo tempore stipulato con gli assicuratori LLOYD'S, il Comune di Pietraperzia ha risposto con nota prot. 7220 del 25.5.2016 in cui, pur riconoscendo come legittima l'istanza di intervento, richiedeva una revisione degli importi indicati in parcella, ritenendo operativi i termini di cui al previsto disciplinare di incarico da parte dell'Ente, ovvero ancora il riferimento ai valori minimi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, prevedendo una riduzione dell'importo ad **€ 11.293,60** (comprensivo di IVA, CPA e spese generali, oltre diritti di segreteria), e ciò anche a ragione di quanto diversamente preannunciato circa l'eventuale instaurazione di un procedimento giurisdizionale per la tutela delle ragioni creditorie nell'ipotesi di un ingiustificato protrarsi del rimborso spettante a carico dell'Ente;
- che in effetti, rispetto a quanto inizialmente richiesto dal creditore a ragione delle spese sostenute per l'incarico professionale, da ultimo ridotto per il concordato diverso importo di **€ 11.293,60** siccome dovuto per la difesa tecnica sostenuta nelle 2 fasi del giudizio (udienza preliminare e vaglio dibattimentale, con susseguente sentenza di assoluzione), seppur mancante un preventivo impegno di spesa per la detta somma così come in effetti accettata con nota **prot. 8540 del 22.6.2016**, con nota n. 12910 del 26.9.2016 si è proceduto ad individuare tale debito di **€ 11.293,60** fra quelli da includersi nell'elenco delle somme da svincolarsi dalla voce Avanzo di Amministrazione, al fine della soddisfazione di varie pretese creditorie derivanti da richieste di saldo competenze e/o spettanze a seguito della definizione di procedimenti pendenti.
- che, peraltro, rispetto a quanto infine diffidato con la nota del legale prot. **6227 del 9.5.2016**, e comunque ribadito anche nella successiva nota prot. 8540 del 22.6.2016 di accettazione del diverso proposto importo di **€ 11.293,60** la disposizione di pagamento eviterebbe, seppure nelle obbligate forme del riconoscimento di debito fuori bilancio, l'insorgenza di ulteriori aggravii di spesa che potrebbero derivare dalla paventata proposizione di azione legale per il recupero del credito vantato.

CONSIDERATO

- che, sebbene mancante di apposita iniziale copertura finanziaria, sia oltremodo opportuno provvedere al pagamento della suddetta somma da ultimo indicata in **€ 11.293,60** (euro **undicimiladuecentonovantatre/60 centesimi**) importo onnicomprensivo, anche rispetto al paventato ricorso ad un diverso procedimento esecutivo per la soddisfazione della pretesa creditoria, che potrebbe esporre l'Ente al rischio di vedersi ingiunte oltre le somme già richieste, ulteriori e maggiori

oneri aggiuntivi da porsi anch'essi a carico delle casse comunali.

RITENUTO, QUINDI,;

- necessario doversi provvedere immediatamente all'effettivo saldo di quanto superiormente richiesto a mezzo della presentazione della richiesta di pagamento dei compensi per la resa prestazione professionale per la difesa tecnica nel proc. pen. n. 1846/2008 definitosi con sentenza di assoluzione n. 672/14, sì da potere, con successivi atti di determinazione e di liquidazione, dare mandato per il pagamento di tali somme spettanti alla parte istante per complessivi **€ 11.293,60** (omnia comprensivi);

che, il predetto complessivo debito di **€ 11.293,60**, anche a ragione di quanto da ultimo indicato nella nota del Responsabile del servizio economico e finanziario **prot. n. 13549 del 10.10.2016** (di risposta alla nota **n. 12910 del 26.9.2016**) risulta inserito nella proposta deliberazione di Consiglio Comunale per la variazione del bilancio, per cui lo stesso troverà disponibilità e copertura finanziaria mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato a passività potenziale e, quindi, finanziabile con fondi del Bilancio 2016, prelevati dal cap. 352.2 – 1.11.1.110, con la specificazione che tale impegno si rende necessitato e, comunque, non dilazionabile poiché **“...l'attuazione della spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente...”**.

richiamata, peraltro *ad adiuvandum*, la deliberazione n. 2/2005 della Corte dei Conti (sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva), nella quale si sottolinea che *...di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito...*;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53, L. 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

visto il parere reso dall'organo di revisione dei conti;

Propone al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. L.vo 267/2000, il debito fuori bilancio complessivo di **€ 11.293,60** scaturente dal richiesto pagamento di quanto indicato nella nota prot. n. 6227 del 9.5.2016, a seguito della sentenza di assoluzione del Tribunale di Enna 672/2014, a favore della D.ssa **La Monica Paola Maria Giuseppina**, nata a Enna il 25.6.1970 e residente in via S. Nicolò n. 21 in Pietraperzia (EN) – C.F. LMN PMR 79H65 C342K – quale corrispettivo per il dimostrato pagamento della prestazione professionale resa in sua difesa dall'Avv. Romano Francesco Nicoletti con imputazione della stessa al 1.11.1.110 (Mis.Pgm.Tit.Mac.) cap. 352.2 finanziato con fondi di bilancio.
2. di dare incarico agli uffici competenti per la predisposizione dei provvedimenti consequenziali, ivi compresa la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per l'esercizio delle azioni di responsabilità, laddove riscontrate nei superiori fatti.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49

t.u.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

* * *

oppure, in assenza dei rispettivi responsabili di servizio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Nome Cognome	Presenti / Assenti	Esito Votazione
ROCCO MICCICHE'	SI	FAVOREVOLE
FILIPPO ALESSANDRO BEVILACQUA	SI	FAVOREVOLE
CHIARA STUPPIA	SI	FAVOREVOLE
PATRIZIA FRISCIRA	SI	FAVOREVOLE
CALOGERO FALZONE	SI	FAVOREVOLE
SALVATORE MESSINA	SI	FAVOREVOLE
MICHELE GIUSTO	SI	FAVOREVOLE
VINCENZO BUTTIGLIERI	SI	FAVOREVOLE

SILVIA ROMANO	SI	ASTENUTO
CALOGERO DI GLORIA	SI	ASTENUTO

Assenti:

MATTEO DANIELE QUARTARARO
TIZIANA CRISAFI
VINCENZO CALI'
ANTONIO EPIFANIO VIOLA
ROSA MARIA GIUSA

Totale votanti: 10 Voti Favorevoli: 8 Voti Contrari: 0 Astenuti: 2

Immediata esecutività: S Esecutiva il

PARERE CONTABILE MARINO GIANFILIPPO

PARERE e FIRME TECNICA ALESSI EUGENIO

Allegati:

parere revisore

Assessori esterni:

1 Assessore LAURA CORVO Assente

2 Assessore MICHELE LAPLACA Presente

3 Assessore AVV. ANTONIO CALOGERO BEVILACQUA Presente

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to ING. ROCCO MICCICHE'

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to SIG.RA ROSA MARIA GIUSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. EUGENIO ALESSI

N° registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il responsabile della pubblicazione che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal . al

Addì

IL responsabile della pubblicazione
F.to

